

TRIBUNALE ROMA

24 NOVEMBRE 1990

PRESIDENTE EST.: SARACENI

IMPUTATI: CABRINI, CAUSIO,
GENTILE et al.

**Stampa • Inchiesta giornalistica •
Difetto del requisito della verità •
Reazione dei soggetti
dell'inchiesta • Diffamazione •
Insussistenza.**

Non integra il reato di diffamazione il comportamento del soggetto che accusato di fatti illeciti in un'inchiesta giornalistica di dubbio fondamento reagisca con giudizi fortemente negativi sugli autori dell'inchiesta medesima (nella fattispecie si trattava delle reazioni di alcuni giocatori della « nazionale » di calcio all'inchiesta giornalistica nella quale si affermava che la partita di calcio Italia-Camerun del 1982 era stata « comprata »).

Il 25 settembre 1984 una nota ANSA anticipava i contenuti di un servizio giornalistico, realizzato da Roberto Chiodi per il periodico « Epoca », nel quale l'autore raccoglieva e proponeva all'attenzione del pubblico i risultati di un'inchiesta, che egli stesso e il suo collega Oliviero Beha avevano condotto per alcuni mesi in Camerun e in Francia nell'intento di acquisire ogni elemento utile a verificare se vi fosse stata una manipolazione dell'incontro Italia-Camerun, disputato nel giugno 1982 nel contesto del Campionato del mondo di calcio poi vinto dalla nazionale italiana. Chiodi e Beha, il quale ultimo pure aveva redatto un articolo poi pubblicato dal periodico « Espresso », facevano, nei loro servizi, un resoconto dettagliato delle diverse testimonianze assunte nel corso dell'indagine svolta e giungevano ad una conclusione presentata in termini chiari e perentori: il risultato della

partita Italia-Camerun era stato comprato. Restava soltanto da chiarire qualche particolare in ordine all'esatta individuazione dei soggetti che avevano materialmente perpetrato la combine, ma il contesto degli articoli pubblicati dai due giornalisti portava il lettore a credere o almeno a sospettare fortemente che, comunque, vi fosse stato nell'affare un diretto coinvolgimento dello staff tecnico-dirigenziale italiano. Nei giorni immediatamente successivi all'annuncio dell'ANSA, gli odierni imputati — chi nella veste di autore delle dichiarazioni, chi nella veste di autore degli articoli di giornale, chi nella duplice veste — manifestavano su diversi organi di stampa la loro indignata reazione contro le conclusioni e i sospetti formulati da Beha e Chiodi. Questi ultimi, assumendo la natura diffamatoria di alcune espressioni di sdegno, di denigrazione e di risposta critica usate nei loro confronti (e puntualmente individuate nei capi di accusa), querelavano gli imputati qui tratti a giudizio.

Premesso che nessun dubbio si può seriamente sollevare sul carattere in concreto idoneo a ledere l'altrui reputazione delle dichiarazioni rese dagli odierni imputati, sulle singolari posizioni dei quali sarà comunque necessario soffermarsi più avanti, il Tribunale, richiamando l'ordinanza emessa all'udienza del 2 marzo 1987, ritiene indispensabile, per una corretta valutazione degli addebiti mossi agli imputati, sottoporre ad analisi le conclusioni cui giungono al termine della loro inchiesta Beha e Chiodi, al fine di verificare se le stesse trovino, negli elementi di fatto raccolti, un avallo sufficiente a farle considerare rispondenti a verità. Occorre, infatti, sottolineare che, nel caso in esame, le espressioni asseritamente offensive usate nei confronti dei querelati si riferiscono tutte ad un fatto — la manipolazione dell'incontro di calcio Italia-Camerun — la falsità (o la non provata verità) del quale fungerebbe da presupposto di legittimità di quelle affermazioni che, proprio perché dirette ad evidenziare detta falsità, potrebbero essere certamente idonee ad incidere negativamente sulla reputazione dei giornalisti autori dell'inchiesta, ma altro non rappresenterebbero che una forma di esercizio del diritto di critica

garantito dall'art. 21 della Costituzione.

Il Tribunale, in sostanza, per verificare se in concreto le dichiarazioni fatte dagli imputati integrino il reato di diffamazione deve necessariamente porsi il problema di accertare se le stesse siano vere (o che non vi sia la prova che siano false), poiché la verità di quelle dichiarazioni, accompagnata dall'assenza nel linguaggio usato dagli imputati di espressioni in sé e per sé ingiuriose perché inadeguate o sproporzionate nonché dalla rilevanza del fatto dichiarato, condurrebbe all'affermazione o al dubbio sulla sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen., che andrebbe applicata, ai sensi dell'art. 530, comma 3 del nuovo cod. proc. pen. (esteso ai procedimenti che proseguono con il vecchio rito per effetto dell'art. 254 disp. trans.) anche nel caso di prove insufficienti.

E intanto potrebbero considerarsi vere (o non provatamente false), le affermazioni offensive degli imputati, e perciò scriminate ex artt. 21 della Costituzione e 51 cod. pen., in quanto si riuscisse a dimostrare che il risultato cui pervengono gli autori dell'inchiesta giornalistica — vale a dire l'assunto secondo il quale l'incontro Italia-Camerun sarebbe stato comprato — sia falso o almeno non provatamente vero.

Orbene dall'istruttoria dibattimentale, che praticamente si è fatta carico di ripercorrere tutto l'itinerario ricostruttivo seguito dai giornalisti Beha e Chiodi durante l'indagine da loro svolta all'estero, emerge un quadro che non consente di considerare, con la necessaria ragionevole certezza, vero quanto asserito dai due giornalisti negli articoli da loro pubblicati sui periodici « Espresso » ed « Epoca ». Non si può certo affermare che a suffragare l'ipotesi di una combine tra Italia e Camerun sussistano indizi precisi e concordanti. Anzitutto, il rapporto di un presunto agente segreto del Camerun — tale Koutou — che avrebbe dovuto contenere le confessioni di alcuni giocatori della nazionale camerunese in ordine alla effettiva percezione da parte loro di denaro per truccare la partita, non risulta affatto inserito nel fascicolo, relativo ad un'inchiesta sull'incontro Italia-Camerun, depositato presso l'ambasciata italiana in Camerun (v. Telex Ministero Affari Esteri del 14 maggio 1988).

Inoltre, proprio quei giocatori, che avrebbero reso confessioni al Koutou (v. ad es. Milla e N'Kono), nelle interviste rilasciate al Beha e al Chiodi non fanno riferimento alcuno alle loro presunte responsabilità e si limitano a manifestare delle perplessità su alcuni aspetti tecnico-tattici della partita. Lo Scippa, che durante il viaggio di Beha e Chiodi ha svolto il ruolo di guida ed interprete, ha fatto presente in sede di deposizione testimoniale, che in verità neppure dalla relazione del Koutou — che lo stesso Scippa sostiene di aver visto — emergono circostanze chiare capaci di dimostrare la combine e ha precisato, inoltre, che nella relazione stessa non ricorda fossero contenute dichiarazioni confessorie di giocatori. Lo Scippa ha tuttavia riferito di aver sentito parlare di manipolazione della partita da parte di un certo Brignolo, personaggio legato all'ambiente dei servizi segreti del paese africano. Quello stesso Brignolo dal quale anche l'allora incaricato di affari presso l'ambasciata italiana, in Camerun Milesi Ferretti ricorda di aver sentito dire che qualcuno aveva preso i soldi per truccare l'incontro. Quanto alle affermazioni dell'avv. Dal Longo — al quale un certo Crobu, rivenditore di articoli sportivi, avrebbe rivelato che l'allenatore del Camerun era stato comprato — le affermazioni stesse sono state smentite proprio dal Crobu, che esclude di aver mai parlato di combine a proposito dell'incontro Italia-Camerun.

Se poi si cerca di ricostruire, sul piano materiale, la dinamica della presunta compravendita della partita, ci si imbatte in una serie di contraddizioni. Stando al racconto del Koutou, che si rifà alle asserite confessioni dei giocatori, sarebbe stato un amico del Milla, tale Moscatelli, a fare da tramite tra i pretesi corrottori e qualche camerunese; tuttavia, lo stesso Moscatelli, nelle dichiarazioni rilasciate a Beha e Chiodi, ammette di aver ricevuto la proposta di consegnare ad alcuni giocatori del Camerun la somma di 30 milioni a testa, ma precisa poi di non avere in effetti partecipato all'affare.

In base al quadro così sinteticamente ricostruito è doveroso affermare che quella della combine tra Italia e Camerun, non appare una conclusione seriamente avallata dai dati raccolti, ma

un'ipotesi suffragata solo da voci e sospetti, privi di riscontri attendibili. I giornalisti Beha e Chiodi, allora, presentando al pubblico i risultati della loro inchiesta come la prova certa dell'avvenuta manipolazione dell'incontro Italia-Camerun, davano per accertato un fatto della cui verità, alla luce di tutta l'istruttoria condotta, si deve quanto meno dubitare e la cui rilevanza sul piano sociale è innegabile, attenendo ad un avvenimento che ha destato l'interesse di milioni di persone.

È in questo quadro che vanno valutate le affermazioni per le quali gli odierni imputati sono stati tratti a giudizio. Di fronte alla diffusione di una notizia socialmente rilevante, i giudizi aspramente negativi formulati sull'operato dei giornalisti Beha e Chiodi ricadono nella scriminante prevista dagli artt. 21 della Costituzione e 51 cod. pen., la cui sussistenza va affermata per quanto si è detto, sol che quella notizia sia di dubbio fondamento.

Passando ora all'esame delle singole posizioni, va osservato quanto segue.

Per il Sabene, la sussistenza della scriminante di cui agli artt. 51 cod. pen. e 21 della Costituzione appare evidente, in quanto il giornalista, riportando le dichiarazioni rilasciate dall'allora allenatore del Camerun Jean Vincent, dimostrava certo di associarsi al contenuto di tali dichiarazioni, ma altro non faceva che dare una fedele rappresentazione cronachistica della reazione avuta da uno dei soggetti più direttamente interessati dalle notizie diffuse da Beha e Chiodi. E a tal proposito, va sottolineato che il Vincent, pur ricorrendo ad espressioni piuttosto forti, nel criticare le conclusioni cui pervenivano i due giornalisti di « Espresso » e di « Epoca », si riferiva in modo specifico ai risultati dell'inchiesta da loro svolta (« una faccenda che all'improvviso viene rivelata da un preteso agente segreto ») e rimaneva nei limiti di un linguaggio tanto incisivo quanto sostanzialmente corretto (l'inchiesta rappresentava « un colpo scandalistico montato ad arte » e si traduceva in delle « fandonie... enormi »). Considerato che dall'inchiesta di Beha e Chiodi, Vincent veniva raffigurato come uno dei personaggi più direttamente coinvolti nella combine, non si può che ritenere legittima la

critica che l'allenatore del Camerun rivolgeva all'indirizzo dei due giornalisti, addebitando loro di aver imbastito una falsa storia.

Le considerazioni svolte in ordine alla posizione del Sabene possono tranquillamente estendersi al Bezzi, al Monti e al Polverosi, i quali pure riportano le dichiarazioni di dirigenti e giocatori, dichiarazioni tutte accomunate dal costante riferimento critico all'inchiesta condotta dal Beha e dal Chiodi. In particolare: il Causio, pur usando l'espressione di per sé offensiva « matti », la inseriva in un contesto da cui risultava chiaro che essa veniva usata non già per qualificare i due giornalisti ma per esprimere con forza un giudizio di assurdità della storia della manipolazione dell'incontro Italia-Camerun (« solo dei matti possono ordire storie di questo tipo, possono gettare fango... »). Anche il Graziani, pur definendo una « pazzia » la ricostruzione fatta da Beha e Chiodi, si riferiva in modo netto al fatto specifico dell'inchiesta (« E soltanto un infame tentativo di gettare fango », « Non è giusto cercare di buttare fango »). Il Gentile e il Marini mostrano chiaramente di rivolgere i loro strali verso l'indagine condotta dai querelanti e il loro linguaggio pure aspro (Gentile: « C'è qualcuno che vuole farsi della pubblicità » e « Mi sembra una barzelletta », Marini: « Si inventano le cose, c'è gente che non sa come passare il tempo ») contiene espressioni sostanzialmente adeguate. Analoghe considerazioni è inutile ripetere per le frasi pronunciate dal De Gaudio, dal Cabrini, dal Rossi, dal Giordano, dal Collovati e dall'Altobelli.

I giocatori e i dirigenti citati, investiti dal sospetto di un coinvolgimento nella combine, hanno tutti replicato alle accuse che sia pure indirettamente li investivano e lo hanno tutti fatto ricorrendo ad un linguaggio dai toni molto forti e vivaci ma contenuto nei limiti dell'adeguatezza e della proporzione alla entità del fatto cui reagivano.

Il Mazzola redigeva un articolo di aspra disapprovazione del lavoro fatto dal Beha e dal Chiodi e il solo passaggio dell'intero articolo astrattamente incriminabile (« vogliono infrangere il nostro titolo ») sembra anch'esso adeguato all'entità dei fatti oggetto di critica. Quanto al Montanelli e al De Felice, va rile-

vato che l'uso del termine gaglioiffi, certamente al limite e forse al di là della continenza, può ritenersi legittimo se si considera che l'aspra ironia che esso esprime va riferita non direttamente ai due giornalisti, bensì alla loro « trovata ». Il comportamento del Tosatti, infine, unico imputato tratto a giudizio non con l'accusa di diffamazione, ma con quella di omesso controllo degli articoli di cui ai capi di imputazione da A a G, va considerato, con tutta evidenza, penalmente lecito in conseguenza della riconosciuta legittimità delle espressioni usate negli articoli del cui controllo era responsabile.

P.Q.M. — Visti gli artt. 530 cod. proc. pen., 51 cod. pen. e 21 della Costituzione assolve Sabene Armando, Mazzola Alessandro, Bezzi Giovanni, Causio Franco, Marini Giampiero, Gentile Claudio, Graziani Francesco, Monti Fabio, De Gaudio Carlo, Cabrini Antonio, Rossi Paolo, Giordano Bruno, Collovati Fulvio, Altobelli Alessandro, Polverosi Alberto, Tosatti Giorgio, Montanelli Indro, De Felice Giovanni, Vincent Jean dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non costituisce reato.